



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2010

Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, in materia di costruzioni edilizie

ONOREVOLI SENATORI. - Da oltre quarant'anni la categoria dei geometri attende la definizione delle competenze nel settore dell'edilizia, oggi ancora ferme a quelle contenute nel regolamento per la professione di geometra di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

Il mancato aggiornamento di detto regolamento determina un elevato numero di contenziosi giudiziari consentendo alla magistratura di interpretare di volta in volta il concetto di «modesta costruzione» spesso senza tener conto dell'evoluzione tecnica e tecnologica del settore edilizio in questi ultimi anni. Va anche ricordato che molti iscritti all'albo professionale dei geometri hanno conseguito una laurea nelle classi dell'ingegneria o dell'architettura determinando una sostanziale crescita del livello di conoscenze tecniche dell'intera categoria.

Il presente disegno di legge tende a delimitare la possibilità operativa dei geometri e dei geometri laureati nelle zone a basso rischio sismico ed ancor più nelle zone a rischio sismico elevato.

Le possibilità di progettare sono comunque vincolate alla frequenza di specifici corsi formativi e di aggiornamento organizzati in

collaborazione con le università e con il superamento di una prova finale.

Il testo prevede che, superati i limiti di competenza dei geometri e geometri laureati fissati dall'articolo 2, la progettazione e la direzione lavori sia possibile solo con l'intervento di un tecnico strutturista abilitato. Tale previsione favorirà la crescita di studi di progettazione integrati con la presenza di più tecnici specialisti in varie discipline (geologi, ingegneri, eccetera). L'articolo 3 prevede, per gli iscritti all'albo dei geometri, la possibilità di formazione di modesti piani di lottizzazione e piani di recupero purché rientranti nelle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti.

Vengono infine fissate norme riguardanti il praticantato con la previsione che i praticanti siano considerati a tutti gli effetti dei professionisti con una retribuzione minima e soprattutto con una copertura previdenziale oggi sconosciuta. Ai giovani praticanti, prima dell'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, è richiesta la frequenza con esito positivo ad un corso in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai collegi provinciali in accordo con le università.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel campo dell'edilizia pubblica o privata, nel settore delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in legno, le murature armate, il conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

1. Rientrano nelle competenze anche dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, per le costruzioni di cui all'articolo 1, il progetto architettonico ed i calcoli statici, con esclusione delle strutture complesse organicamente e solidalmente collegate, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico ed amministrativo, sia per gli edifici di nuova costruzione, che per l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 e 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.3274): non più di tre piani

fuori terra oltre al piano interrato o seminter-rato ed al piano sottotetto, per volumi non eccedenti i metri cubi 4.000 fuori terra;

b) in zona a rischio sismico elevato (zona sismica 1 e 2 di cui alla citata ordi-nanza del Presidente del Consiglio dei mini-stri n. 3274 del 2003): non più di due piani fuori terra, oltre al piano interrato o semin-terrato ed al piano sottotetto, per volumi non eccedenti i metri cubi 2.500 fuori terra.

2. La competenza dei geometri e dei geo-metri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per progetti di adegua-mento antisismico di edifici e complessi edi-lizi staticamente collegati è ammessa per cu-bature superiori a 2.500 metri cubi solo se i calcoli statici siano eseguiti, su incarico del committente, da tecnico strutturista abilitato.

3. Sono di competenza dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione la-vori, la contabilità, la liquidazione ed il col-laudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la so-praelevazione, la ristrutturazione ed il recu-pero edilizio, nonché il posizionamento in-terno ed esterno, di complessi di strutture complesse modulari con giunto statico (fab-bricati a schiera), con i limiti, per ogni por-zione di fabbricato compreso tra due giunti, prescritti nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

4. La progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei geometri lau-reati nelle classi L-7, L-17, L- 21 e L-23 an-che oltre i limiti di cui ai commi da 1 a 3, se i calcoli statici delle opere strutturali siano eseguiti, su incarico del committente, da tec-nico strutturista abilitato.

5. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novem-bre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Ai geometri ed ai geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino modifiche staticostrutturali su strutture complesse in cemento armato e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

7. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nelle competenze dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro un limite di superficie di ettari 1 di terreno e comunque non oltre la superficie di comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiori ad un ettaro.

2. Rientra nelle competenze dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Altre prestazioni)

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato, di legno e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali, senza limiti dimensionali o di complessità.

Art. 5.

(Norme relative ad altre competenze professionali)

Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in materia di valutazione di impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico degli edifici, senza alcun limite dimensionale.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Ai geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nonché ai geometri con anzianità di iscrizione all'albo professionale pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i

limiti definiti dall'articolo 2, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di centoventi ore, con prova finale in materia di rendimento energetico in edilizia, organizzato dai colleghi professionali di intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

2. Ai geometri non laureati con anzianità di iscrizione all'albo professionale inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di centoventi ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai colleghi professionali di intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;

b) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale in materia di calcolo strutturale e progettazione di strutture edilizie pubbliche o private in zona sismica della durata di centoventi ore, con prova finale, organizzato dai colleghi professionali di intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;

c) aver frequentato con profitto un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale attinente l'ingegneria naturalistica, l'inquinamento acustico, la bioedilizia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente, della durata di almeno centoventi ore con prova finale, organizzato dai colleghi professionali di intesa con le università o con gli istituti di istru-

zione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

Art. 7.

*(Norme per l'accesso all'Albo
e per la pratica professionale)*

1. Per i possessori del titolo di geometra il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, solo se svolto presso lo studio professionale di un geometra o geometra laureato iscritto all'albo da almeno un quinquennio, ha la durata di un biennio anche quando il praticante venga assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica.

2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, che svolgono un periodo di pratica biennale presso uno studio professionale di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato, ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore di specializzazione relativo al diploma del praticante, è riconosciuto un compenso comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro 6.000 lorde annue, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre alla contribuzione previdenziale. I praticanti devono pertanto iscriversi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti e sono soggetti ad iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985 n. 75, nel corso del biennio del praticantato, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di geometra e geometra laureato, sono tenuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di centoventi ore, con prova finale positiva in materia di rendi-

mento energetico nell'edilizia, organizzato dai collegi professionali di intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

4. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e geometra laureato nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono disciplinati, per quanto attiene all'edilizia, coerentemente alle competenze professionali definite dall'articolo 2.

5. Sono fatte salve le competenze dei geometri e geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sulle opere realizzate anteriormente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

